



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli"

COMUNICAZIONE N° 370
[COM_370 (assenze consentite)]

Terni, li 29 marzo 2011

Ai Docenti
Agli studenti
Ai genitori

OGGETTO: validità anno scolastico – Assenze

Vista la delibera del Collegio docenti del 26/10/2010 e alla luce del D.P.R. 22/6/09, della Circolare ministeriale n. 20 del 4/3/2011 e della Nota ministeriale prot. 2065 del 2/3/2011, si precisa quanto segue:

1. “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato**” (art. 14 comma 7 del D.P.R. 22/6/09),
2. per “orario annuale personalizzato” si intende quello calcolato “in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche...considerando a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe” (C.M.n. 20 del 4/3/2011) e ribadito nella delibera del Collegio docenti del 26/10/2010 “calato sul singolo alunno e sulle assenze del singolo alunno...e sul numero complessivo dei giorni”
3. “*va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente*” (Circolare n. 20)
4. il monte ore annuale, rapportato a numero complessivo dei giorni (come si evince dal prospetto in calce) è stato calcolato sulla base degli ordinamenti attualmente rappresentati nel Liceo Donatelli, e risulta il seguente:

Inizio scuola **09/09/2010** termine **11/06/2011** = **34 settimane** (205 gg. scuola) – Assenze consentite 1/4

CLASSI PRIME: 27h tutte

- a) 34 settimane x 27h = 918h
918h x 1/4 (assenze consentite) = 229,5h (totale ore assenze consentite);
gg. di assenza concessi per tutte le prime escluso il corso sportivo = 51,25gg. (proporzione:
918h:229,5h=205gg:xgg); per il corso sportivo (cl 1^B) i gg di assenza concessi sono invece 42,75
essendo i gg di scuola non 205 bensì 171 (205gg -34 gg corrispondenti ad un giorno in meno a settimana) (proporzione: 918h:229,5h=171gg:xgg) (CFR punto 3)

CLASSI SECONDE:

- a) Corso ORD.: h. 27 settimanali– Assenze consentite in ore 229,5, giorni di assenza consentiti 51,25 eccetto il corso sportivo (cl 2^B) i cui giorni di assenza concessi sono 42,75;
- b) Corso LIN.: h. 30 settimanali – Assenze consentite in ore 255; giorni di assenza consentiti 51,25;
- c) Corso PNI: h 31 settimanali – Assenze consentite in ore 263,50; giorni di assenza consentiti 51,25.

CLASSI TERZE:

- a) Corso ORD.: h. 28 settimanali– Assenze consentite in ore 238, giorni di assenza consentiti 51,25
- b) Corso LIN.: h. 31 settimanali – Assenze consentite in ore 263,50; giorni di assenza consentiti 51,25;
- c) Corso PNI: h 31 settimanali – Assenze consentite in ore 263,50; giorni di assenza consentiti 51,25.

CLASSI QUARTE:

- a) Corso ORD.: h. 29 settimanali– Assenze consentite in ore 246,50, giorni di assenza consentiti 51,25
- b) Corso LIN.: h. 32 settimanali – Assenze consentite in ore 272; giorni di assenza consentiti 51,25;
- c) Corso PNI: h 31 settimanali – Assenze consentite in ore 263,50; giorni di assenza consentiti 51,25.

CLASSI QUINTE:

- a) Corso ORD.: h. 30 settimanali– Assenze consentite in ore 255, giorni di assenza consentiti 51,25
- b) Corso LIN.: h. 32 settimanali – Assenze consentite in ore 272; giorni di assenza consentiti 51,25;
- c) Corso PNI: h 32 settimanali – Assenze consentite in ore 272; giorni di assenza consentiti 51,25.

- 5. “...per la determinazione del limite minimo di presenze, il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e **non della quota oraria annuale di ciascuna disciplina**” (art. 2 e 14 del D.P.R. 22/6/09) valutando la “preparazione globale degli alunni” e il più possibile l’”approssimazione alla completezza” della preparazione (delibera del Collegio docenti del 26/10/2010)
- 6. per quanto riguarda le deroghe “le istituzioni scolastiche possono stabilire , per casi eccezionali... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuali]. Tali deroghe sono previste **per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tale deroga è prevista dunque per casi eccezionali, certi e documentati**” (art. 14 del D.P.R. 22/6/09). Di ogni deroga i consigli di classe acquisiranno documentazione e verbalizzeranno le ragioni (art. 1 comma 10 del D.P.R. 22/6/09)
- 7. “Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:
 - Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
 - Terapie e/o cure programmate
 - Donazioni di sangue
 - Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (nota ministeriale prot. 2065 del 2/3/2011)
 - Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. [Circolare ministeriale n. 20 del 4/3/2011]
 - Gravi motivi familiari adeguatamente documentati [delibera del Collegio docenti del 26/10/2010]
 - Impedimenti documentati a causa di lavoro (studenti lavoratori maggiorenni) [delibera del Collegio docenti del 26/10/2010]

Acquisizione e approvazione del Consiglio di classe :

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*Arcangela Miceli*)
